
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Richiesta di liquidazione equitativa del compenso dovuto ad un professionista, oneri probatori

Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225, il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente; ne consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l'attore non ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 29.10.2014, n. 23004

...omissis...

Preliminarmente i ricorsi separatamente proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo mezzo di impugnazione, l'istante denuncia l'omessa motivazione in relazione alle allegazioni, deduzioni e istanze istruttorie formulate con gli atti introduttivi dei giudizi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 414 e 416 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, concludendo il motivo con un quesito di diritto ed un quesito motivazionale a mente dell'art. 366 bis c.p.c., prò tempore vigente.

Censura la decisione impugnata laddove avrebbe ritenuto il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte della ricorrente.

Adduce che, nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dedotto di aver "lavorato con funzioni operative a tempo pieno per la società" e che "il suo impegno nel curare gli interessi della società è stato assorbente ed esclusivo"; aggiunge che aveva domandato al giudice di prime cure di disporre l'esibizione della documentazione attestante la regolare presenza alle frequenti riunioni del consiglio di amministrazione nonché l'ammissione della prova testimoniale sulla circostanza che il C.d.A. aveva tenuto nel 1998 sedute pressoché giornaliere e che la xxxxxx era presente presso la sede della società quasi tutti i giorni e per tutto il giorno, prestando continuativamente la propria attività a favore dell'azienda.

Sostiene che, a fronte di tali allegazioni e richieste istruttorie, la controparte si sarebbe limitata a generiche contestazioni che rendevano i fatti stessi incontrovertibili e non bisognevoli di prova.

Il motivo, così come formulato, presenta molteplici profili di inammissibilità.

Innanzitutto, essendo stata la sentenza impugnata emessa il 12 febbraio 2008, il ricorso per cassazione è assoggettato all'art. 366 bis c.p.c., nel testo protempore vigente, il quale prescriveva che "nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

Nella specie vi è un unico motivo, in cui si denunciano promiscuamente violazioni di legge sostanziale e processuale nonché vizi di motivazione, concluso da un "quesito di diritto" e da un "quesito motivazionale", lasciando alla Corte l'inammissibile compito di discernere quale parte dell'illustrazione del motivo sia riferibile all'uno piuttosto che all'altro.

Inoltre il "quesito motivazionale", evidentemente riferibile al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non enuclea - come dovrebbe - il fatto sostanziale decisivo e controverso, riferendosi piuttosto a vicende processuali.

Il quesito di diritto, poi, non è articolato nella riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; nella sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; nella diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 12248 del 2013).

Infine il motivo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza, avuto riguardo al principio di non contestazione invocato dalla P., per verificare l'operatività del quale sarebbe stato necessario riportare i contenuti degli atti processuali rilevanti, in particolare la memoria di costituzione depositata in primo grado dalla società - senza limitarsi a brevi stralci - onde accertare se i fatti allegati da parte attrice fossero stati o meno, ed eventualmente entro quali limiti, contestati da parte convenuta.

Con il secondo mezzo di gravame, concluso da un quesito di diritto, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 113 e 116 c.p.c., per non aver considerato la Corte territoriale che costituisce assolvimento dell'onere gravante sull'amministratore di società che chiede la determinazione giudiziale del compenso secondo equità l'indicazione del compenso corrisposto dalla stessa società amministrata per lo svolgimento di identiche funzioni predeterminate nello Statuto, sia negli esercizi precedenti che nei successivi a quello di causa.

Con un terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2487 e 2389 c.c., e art. 2392 c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il relativo quesito di diritto si chiede alla Corte di legittimità se costituisca violazione delle norme citate l'affermazione dei giudici di appello secondo cui la quantificazione del compenso spettante all'amministratore di società di capitali vada rapportata alle prestazioni eseguite e all'attività in concreto svolta, ovvero se il principio di diritto applicabile nella specie consista piuttosto nel ritenere che il compenso riconosciuto all'amministratore valga a remunerare essenzialmente l'esercizio di poteri gestori predeterminati, a prescindere dalla qualità e quantità delle prestazioni svolte dall'amministratore nel corso dell'esercizio sociale.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e risultano infondati.

Per la giurisprudenza di legittimità il diritto al compenso degli amministratori delle società di capitali è implicitamente riconosciuto negli artt. 2365 e 2389, nei quali si prevede la sua determinazione dall'atto costitutivo o dall'assemblea, nonché dall'art. 2392 che, in ordine all'adempimento dei loro doveri, richiama le norme del mandato, negozio che si presume oneroso (art. 1709), sicché, ove manchi una disposizione nell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti od ometta di stabilire il compenso all'amministratore o lo determini in misura inadeguata, l'amministratore è abilitato a richiedere al giudice la determinazione del suo congruo compenso (Cass. n. 2895 del 1991; conforme: Cass. n. 1647 del 1997).

Tale facoltà viene meno, vertendosi in materia di diritti disponibili, qualora detta delibera assembleare sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve (Cass. n. 8897 del 2014; Cass. n. 12592 del 2010; Cass. n. 1554 del 1981; Cass. n. 6209 del 1979).

Ove non vi sia stata accettazione è stato statuito che l'azione giudiziaria a tutela del diritto al compenso spettante all'amministratore di una società può essere esercitata dall'interessato anche per richiedere l'adeguamento del suddetto compenso, qualora lo ritenga insufficiente o non più proporzionato all'intensità del proprio impegno ed all'importanza qualitativa e quantitativa dell'attività svolta nell'interesse della società (Cass. n. 12681 del 2003).

E' pertanto conforme a diritto l'enunciato della Corte territoriale secondo cui la richiesta dell'amministratore di società tendente all'adeguamento del compenso postula che egli alleghi e provi l'attività concretamente svolta.

Inoltre il richiamo al mandato ed all'art. 1709 c.c., consente di utilizzare tale disposizione e la giurisprudenza che si è formata nel caso in cui il compenso del mandatario debba essere determinato dal giudice.

In particolare, ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225, il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente; ne consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l'attore non ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi (Cass. n. 12681 del 2003).

Ribadito poi che, nella determinazione del compenso dovuto al mandatario, ai sensi dell'art. 1709 c.c., il giudice deve ispirarsi ad un criterio di proporzione con l'entità delle prestazioni eseguite dal mandatario e con il risultato utile conseguito dal mandante, si è pure evidenziato che la determinazione concreta del compenso non può, per sua natura, che essere dominata dal criterio di giudizio di tipo equitativo, e cioè avente carattere ampiamente discrezionale, sicché il margine riservato al sindacato di legittimità è notevolmente ristretto, potendo tale sindacato essere ammesso solo in quanto il giudizio stesso non sia sorretto da una adeguata giustificazione del processo logico all'uopo seguito (v. Cass. n. 352 del 1970; Cass. n. 795 del 1967).

Conclusivamente è esente da censure la pronuncia del giudice di merito che, in un giudizio di liquidazione del compenso azionato da un amministratore di società di capitali, ha ritenuto non si possa prescindere dalla allegazione e dalla prova della qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi.

Stante il rigetto dell'impugnazione principale, il ricorso incidentale, affidato a tre motivi, in quanto espressamente qualificato come "condizionato", deve essere dichiarato assorbito.

Alla stregua delle esposte argomentazioni il ricorso principale va respinto, con assorbimento di quello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
